

LEGGE REGIONALE N. 53 DEL 22-10-2008 REGIONE TOSCANA

Norme in materia di artigianato.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 34 del 29 ottobre 2008

CAPO V

Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano

ARTICOLO 18

Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 1, promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale toscano mediante:

- a) la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali;
- b) la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali;
- c) la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale;
- d) lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.

2. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 1, favorisce prioritariamente nei comuni in situazioni di maggior disagio, come risultanti dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei **piccoli comuni** in situazione di disagio), e nei centri storici di tutti i comuni, la permanenza delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale, agevolandone il trasferimento, la localizzazione ed il nuovo insediamento.

ARTICOLO 28

Decorrenza degli effetti. Abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 26.

2. Sono abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 26, le seguenti leggi e disposizioni:

- a) legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 (Commissioni provinciali e commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Designazione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle commissioni provinciali per l'artigianato);
- b) legge regionale 19 luglio 1993, n. 43 (Abrogazione dell'art. 3 e del 2° comma dell'art. 7 l.r. 23 aprile 1988, n. 29 riguardante le Commissioni

Provinciali per l'artigianato);

c) legge regionale 3 marzo 1999, n. 10 (Modifiche alla l.r. 29/88 "Commissione provinciali e Commissione regionale per l'artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l'artigianato");

d) legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani);

e) articolo 13 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei **piccoli comuni** in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani").